

Sospensione dell'esecuzione - Reclamo

Risulta notevolmente modificato anche il regime della sospensione dell'esecuzione.

In primo luogo va sottolineato che è consentita la sospensione anche in sede di opposizione a precetto, cioè prima dell'inizio dell'esecuzione (art. 615, co. 1, c.p.c.).

Il Giudice dell'opposizione, concorrendo gravi motivi, può sospendere, quindi, su istanza di parte, addirittura l'efficacia esecutiva del titolo.

Tale misura costituisce un'ulteriore garanzia a danno del creditore che va ad aggiungersi agli altri rimedi previsti dalla legge per ottenere la revisione del titolo esecutivo (art. 315 c.p.c. e 431 c.p.c. in sede di appello, art. 373 c.p.c. a seguito di ricorso per cassazione, art. 397 c.p.c. in caso di revocazione, art. 407 c.p.c. in caso di opposizione di terzo, art. 649 c.p.c. per il d.i. provvisoriamente esecutivo, art. 668 c.p.c. in presenza di ordinanza di convalida di sfratto o licenza per finita locazione).

Va precisato, quindi, che - in aderenza al principio secondo cui l'opposizione all'esecuzione non può fondarsi sui vizi di merito del titolo giudiziale anteriore - i motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo nell'ambito dell'opposizione a precetto dovranno riferirsi a fatti successivi al titolo giudiziale stesso.

In merito alla competenza va sottolineato che, sebbene l'opposizione a precetto vada proposta secondo le ordinarie regole di competenza e che, quindi, potrebbe essere trattata dinanzi al G.P., non può ritenersi che questi possa decidere sulla istanza di sospensione ex art. 615, co.1, c.p.c..

Il G.P., infatti, non solo non ha potestà cautelare, ma strutturalmente non è dotato di collegio cui poter devolvere la decisione del reclamo ex art.

669 terdecies c.p.c., previsto quale impugnazione del provvedimento di sospensione.

E' escluso altresì il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento che decide l'istanza di sospensione dell'esecuzione, essendo previsto il rimedio tipico del reclamo.

L'ordinanza di sospensione dell'esecutività del titolo rimane, in difetto di altri rimedi, un atto meramente interno al procedimento di cognizione in cui si sostanzia l'opposizione a precetto e, pertanto, potrà essere revocata solo con la sentenza che definisce la controversia.

Tutti i provvedimenti in materia di sospensione (inclusi quelli ex art. 615, co. 1, c.p.c.) sono suscettibili di impugnazione con il reclamo cautelare di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. (art. 624, co. 2, c.p.c.).

Ciò consente di affermare:

a) del collegio giudicante non potrà far parte il G.E. che ha emesso l'ordinanza impugnata;

b) l'ordinanza non potrà essere considerata a natura cautelare piena giacché la disciplina è richiamata per la sola fase dell'impugnazione;

c) sulla sospensione non vi è alcun controllo di legittimità: le decisioni in sede di reclamo sono assunte a cognizione sommaria, quindi non ricorribili per cassazione. Ne consegue che, in luogo dei due gradi a giurisdizione piena precedenti, le parti ora hanno a disposizione solo un grado a cognizione sommaria;

d) il richiamo all'art. 669 terdecies c.p.c. non si applica a nessun altro provvedimento del processo esecutivo o dei processi di cognizione collegati. I restanti provvedimenti resi sull'istanza di sospensione, quindi, rimarranno impugnabili con rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Dal punto di vista processuale il richiamo all'art. 669 terdecies c.p.c. comporta:

a) la proponibilità del reclamo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore;

b) le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo, nel rispetto del contraddittorio, vanno proposti nel relativo procedimento;

c) l'applicazione degli artt. 737 e 738 c.p.c.;

d) la potestà da parte del Collegio di assumere informazioni e acquisire nuovi documenti, ma non di rimettere gli atti al primo Giudice;

e) l'impossibilità di una sospensione automatica del provvedimento impugnato (anche se il Presidente del Tribunale, nel caso in cui i motivi sopravvenuti rechino grave danno, può sospendere con ordinanza non impugnabile l'esecuzione o subordinare quest'ultima alla prestazione di idonea cauzione).

Ogni qualvolta venga disposta la sospensione dell'esecuzione e questa non sia reclamata, ovvero la sospensione sia confermata o disposta per la prima volta in sede di reclamo, l'opponente ha la facoltà di scegliere: da un lato ordinariamente instaurare il giudizio di merito sull'opposizione, dall'altro lato può chiedere la dichiarazione, con ordinanza non impugnabile, della estinzione (!?!) del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e salvi gli atti compiuti nonché il diritto di qualunque altro interessato a promuovere il giudizio di merito (art. 624, co.3, c.p.c.). Con la conseguenza che il giudizio potrà risultare sfavorevole all'opponente, ma il pignoramento estinto non potrà essere riattivato.

Inoltre l'autorità dell'ordinanza di sospensione non può essere invocata in un diverso processo.

L'ordinanza, quindi, assume rilevanza notevole perché - comunque - conduce ad effetti irreversibili per i soggetti del processo esecutivo ed il meccanismo per la prosecuzione appare inadeguato a garantire al creditore che possa ancora avere ragione.

E' altresì importante sottolineare che i provvedimenti a contenuto sospensivo acquistano carattere anticipatorio e non conservativo.

Il transito alla fase di merito

Il principio generale stabilito dalla riforma consiste nell'applicazione del rito camerale (artt. 737 e segg. c.p.c.) all'udienza dinanzi al G.E. in tutte le opposizioni in materia di esecuzione.

In realtà la cameralizzazione del rito può essere limitata alla sola fase sommaria, iniziale, dinanzi al G.E. destinata a concludersi con la disamina dell'istanza di sospensione o di concessione di provvedimenti indilazionabili.

A tanto si giunge considerando le specifiche previsioni legislative.

Infatti si parla espressamente di udienza dinanzi al G.E. (mentre per il giudizio di merito è competente il Giudice secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito ordinariamente designato dal Presidente del Tribunale).

Inoltre la fase relativa alla sospensione ha acquistato, con l'introduzione dei co. 2 e 3 dell'art. 624 c.p.c., una valenza particolare e un'attitudine a definire il processo esecutivo e la stessa causa di opposizione.

La disciplina di ciascuna delle opposizioni, infine, prevede che - esaurita la fase dinanzi al G.E. - debba essere instaurato il giudizio di merito con

separata iscrizione a ruolo e, quindi, come se si trattasse di un qualcosa di ontologicamente diverso.

Passando all'aspetto squisitamente processuale, va ricordato che - ai sensi dell'art. 616 c.p.c. - una volta esaurita la fase iniziale per la disamina dell'istanza di sospensione, il G.E.:

a) se competente per la causa è l'Ufficio cui appartiene (esclusivamente il tribunale), fissa un termine perentorio per introdurre il giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito; al contempo onera la parte interessata della iscrizione a ruolo con il rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. o di quelli eventualmente previsti, ma dimezzati per accelerare la trattazione del merito;

b) se incompetente, rimette le parti dinanzi all'Ufficio giudiziario competente con un termine perentorio per la riassunzione della causa.

In ogni caso il giudizio viene deciso con sentenza espressamente definita non impugnabile, quindi suscettibile del solo ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111.

La previsione dell'art. 618 c.p.c. è analoga a quella dell'art. 616 c.p.c..

Manca solo l'ipotesi della rimessione ad altro giudice perché per le opposizioni agli atti esecutivi sussiste inderogabilmente la competenza del G.E..

Ai sensi, inoltre, dell'art. 618 bis c.p.c. viene specificato che la competenza del G.E. rimane ferma anche in caso di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma solo per i provvedimenti da adottarsi con ordinanza (sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., concessione di provvedimenti indilazionabili e sospensione dell'esecuzione ex art. 618 c.p.c.).

Quanto all'opposizione di terzo è prevista identica disciplina.